



**COMUNE DI CUMIANA**

**Città Metropolitana di Torino**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## INDICE

<b>Art. 1 Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 Riferimenti normativi e oggetto.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 Finalità .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 Individuazione degli impianti.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 Classificazione delle attività sportive .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 Forme di gestione.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 Affidamento in gestione di impianti sportivi scolastici.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9 Responsabile del procedimento.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 10 Criteri di assegnazione .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11 Norme generali sulla vigilanza .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 Accesso agli impianti .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13 Sospensione delle concessioni.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 14 Funzionamento degli Impianti .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 15 Orari e tariffe .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 Regole per l'uso degli impianti.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 17 Responsabilità dei gestori .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 18 Revoca assegnazione impianti e decadenza della concessione.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 20 Ricorsi e rinvii .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 21 Norme transitorie ed Entrata in vigore .....</b>	<b>13</b>

## **Art. 1 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

## **Art. 2 Riferimenti normativi e oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che dispone: *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*.

## **Art. 3 Finalità**

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

Le associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la

pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, anche al fine di ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

#### **Art. 4 Individuazione degli impianti**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi di rilievo comunale sono i seguenti:

- Palazzetto dello Sport, situato in via San Giuseppe 133/6;
- Centro sportivo Comunale Francesco Camusso, situato in via San Giuseppe 133/6;
- Circolo Menna, comprendente bocciodromo e campi da tennis;
- Impianti sportivi del plesso scolastico del Capoluogo;

A detti impianti si applica il presente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

#### **Art. 5 Classificazione delle attività sportive**

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole;
- attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

## **Art. 6** **Forme di gestione**

Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Cumiana e territori limitrofi (Comuni confinanti), che abbiano significativo radicamento sul territorio e dimostrino capacità tecniche, finanziarie ed organizzative adeguate;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 7 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

Ad ogni Convenzione per la gestione degli impianti sportivi saranno allegati:

- 1) un disciplinare tecnico-descrittivo per le opere di manutenzione da eseguire sugli impianti e strutture prese in carico;
- 2) il D.U.V.R.I. redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale al quale il Concessionario dovrà ottemperare per quanto di competenza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- 3) planimetrie dello stato di fatto degli impianti sportivi concessi;

Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all'art. 4 è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata o in partnership con altri soggetti imprenditoriali. Rimane ferma la titolarità della gestione in capo alle associazioni o società sportive affidatarie.

## **Art. 7** **Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale**

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all'art. 4 è data comunque facoltà ai soggetti di cui al precedente comma di presentarsi in forma associata e/o in partnership con altri soggetti imprenditoriali.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al primo comma potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente.

La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica così regolata:

1. La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel Bando di selezione. La deliberazione e l'Avviso Pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
2. Il Bando indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione, che deve contenere i progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, con particolare riferimento alla popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.
3. Il Bando dovrà altresì prevedere il versamento di una cauzione all'atto della sottoscrizione del contratto, anche sotto forma di polizza fideiussoria, nei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento. Detta cauzione dovrà essere valida fino alla scadenza dell'affidamento in gestione, a copertura di eventuali danni non direttamente risarcibili dalla polizza assicurativa del Gestore.

La scelta del concessionario viene effettuata nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 10.

È fatto espresso divieto di concedere l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualsiasi soggetto, sia che si presenti singolarmente che in forma associata con altri, che in occasione di precedenti analoghi affidamenti, non abbia ottemperato a tutti gli obblighi prescritti o si sia reso colpevole di grave negligenza.

La durata massima dell'affidamento in gestione è di anni 5 (cinque). Lo stesso può essere rinnovato secondo le previsioni del codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006).

Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze quali acqua, gas, elettricità, telefono e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche stabilite nella Convenzione.

Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Cumiana, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto concessionario.

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite in accordo col Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Il Comune potrà valutare di concedere un contributo a parziale copertura annuale delle utenze di riscaldamento, acqua e luce, in misura inferiore alla somma delle utenze stesse, e comunque non superiore a 15.000 euro e in percentuale decrescente per il periodo di concessione, con l'obiettivo di pervenire ad un risultato di gestione non oneroso per il Comune stesso.

Tale contributo deve comunque essere oggetto di ribasso d'asta ai sensi del codice dei contratti pubblici.

## **Art. 8**

### **Affidamento in gestione di impianti sportivi scolastici**

- a) Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata dallo stesso istituto scolastico, sono a disposizione del Comune per consentire l'utilizzo ed enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una Convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico e dall'atto di concessione a firma dell'utilizzatore;
- b) Per l'accesso agli impianti sportivi annessi alle scuole dovrà essere utilizzato, esclusivamente l'accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico;
- c) L'Amministrazione Comunale stabilirà una tariffa oraria per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici come previsto al precedente comma a), che dovrà comprendere gli oneri per la pulizia, la gestione della sicurezza ed il consumo di utenze, al fine di ripartire la spesa in modo proporzionale alle ore di effettivo utilizzo da parte dei diversi soggetti.

## **Art. 9**

### **Responsabile del procedimento**

Alla programmazione, controllo, ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero provvede il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale

L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato anch'esso dal predetto competente Ufficio, sulla base delle norme di cui alle leggi n.517/1977 e 23/1996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l' esecuzione di provvedimenti dell' autorità comunale.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- a) gli elementi essenziali delle convenzioni con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi.

## **Art. 10**

### **Criteri di assegnazione**

Negli affidamenti di cui agli artt. 7 e 8 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia, dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
- progetto tecnico di gestione dell'impianto;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta.

## **Art. 11**

### **Norme generali sulla vigilanza**

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune di Cumiana, attraverso l'Ufficio Tecnico, e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Il Concessionario sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Lo stesso è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità civile verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.

### **Art. 12 Accesso agli impianti**

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Cumiana.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sull'utilizzo degli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinando gli stessi a proprie iniziative e/o manifestazioni, o dalla stessa patrocinate.

Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

### **Art. 13 Sospensione delle concessioni**

L'Ufficio Tecnico comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti (inagibilità degli impianti e/o edifici) e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori inviata, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

### **Art. 14 Funzionamento degli Impianti**

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore (o dalla Giunta Comunale, in caso di gestione diretta come previsto dall'art. 6) in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti, alle quali fanno carico gli obblighi e le tariffe previste dal presente Regolamento.

### **Art. 15 Orari e tariffe**

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti dai gestori.

L'assegnazione degli impianti ha validità dal mese di settembre dell'anno in corso, fino al mese di agosto dell'anno successivo.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

#### **Art. 16** **Regole per l'uso degli impianti**

L'Ufficio Tecnico comunale emana specifiche norme per l'uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici;
- criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- installazione di materiale pubblicitario e sponsorizzazione.

#### **Art. 17** **Responsabilità dei gestori**

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

Il gestore deve provvedere alla nomina del responsabile per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed ottemperare a quanto stabilito nel D.U.V.R.I. (Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da interferenze)

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, l'Amministrazione provvederà, previa formale diffida, a riparare il danno rivalendosi sulla polizza assicurativa fino alla completa copertura del danno.

#### **Art. 18** **Revoca assegnazione impianti e decadenza della concessione**

La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Ufficio Tecnico comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

È fatto espresso divieto di sub-concessione. Per nessun motivo e nessuna forma o titolo il Concessionario può consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito dell'impianto a terzi.

In particolare, il concessionario decadrà con effetto immediato dalla concessione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per la cessione della concessione;
- qualora il concessionario o uno dei suoi dipendenti ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di ordine e prescrizioni delle autorità comunali;
- qualora si verifichi lo scioglimento o fallimento del concessionario o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura dello stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la concessione è stata stipulata;
- qualora si verifichi una chiusura ingiustificata del complesso sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- qualora il concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella concessione.

Sono considerate gravi inadempienze ai sensi di legge i seguenti casi, da intendersi meramente esplicativi e non esaustivi:

- 1) la mancata stipula e/o rinnovo delle assicurazioni di cui all'art. 11;
- 2) mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- 3) gravi mancanze e negligenze negli obblighi convenzionali;
- 4) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
- 5) applicazione di corrispettivi d'uso diversi rispetto al tariffario vigente;
- 6) svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- 7) sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.
- 8) Procedimenti penali in corso;

Il Comune può procedere alla revoca della concessione, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo alcun rimborso nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche dell'impianto.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre le proprie giustificazioni.

La revoca della concessione è disposta con deliberazione della Giunta comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Entro i successivi 30 gg, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto sportivo nello

stato di fatto in cui era stato consegnato, completo di tutte le attrezzature integre e funzionanti. Sarà cura dell'Ufficio preposto, sempre entro tale termine, effettuare idoneo sopralluogo in contraddittorio con il concessionario per la verifica dei luoghi e delle attrezzature.

Nel caso in cui il Comune ravvisi reiterate inadempienze da parte del concessionario, invierà allo stesso una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c., assegnando un termine di giorni 20 (venti). Trascorso detto termine senza che il concessionario abbia adempiuto il contratto si intenderà risolto di diritto e nulla sarà dovuto al concessionario.

### **Art. 19**

#### **Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive**

Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Cumiana, alle seguenti condizioni:

- pagamento anticipato del canone di affitto previsto;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell' impianto;
- versamento di un deposito cauzionale stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l' impianto.
- compilazione e firma del modello di manleva nei confronti del Comune in merito agli aspetti legati alla sicurezza dell'evento organizzato.

Tutti gli utilizzi da parte di terzi non contemplati nel presente articolo possono essere concessi dal gestore, che informa l'amministrazione, su richiesta da parte di:

- le stesse società locali gestori degli impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito da parte di terzi,
- terzi che richiedessero direttamente a questa Amministrazione l'utilizzo degli impianti sportivi per attività sportive e/o extra sportive.

Medesime procedure devono essere osservate per l'utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire preventivamente l' autorizzazione del Comune.

Per tali utilizzi si applicano comunque tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, ivi comprese le responsabilità previste dal precedente art. 17 e gli oneri tariffari a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 20**

#### **Ricorsi e rinvii**

Avverso i provvedimenti riguardanti le singole società sportive, emessi in esecuzione del presente regolamento, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla partecipazione del provvedimento medesimo. La Giunta decide entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel caso di affidamento degli impianti con le modalità di cui al precedente art. 7, la Giunta Comunale dispone altresì in merito ai futuri rapporti tra gestori degli impianti e società sportive, tenuto conto dei rapporti contrattuali vigenti.

**Art. 21**  
**Norme transitorie ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Restano in vigore le convenzioni in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte del Consiglio Comunale da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.